SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 251**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 ottobre 1990, n. 304.

Provvedimenti per la promozione delle esportazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a fronte di programmi di penetrazione commerciale all'estero, il fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementato di 42.350 milioni per il 1991 e di 92.350 milioni per il 1992.

2. I programmi di penetrazione commerciale ammessi ai finanziamenti a tasso agevolato del fondo di cui al comma 1 devono essere finalizzati all'insediamento durevole delle imprese sui mercati esteri.

Art. 2.

1. Al fine di promuovere la commercializzazione nei mercati esteri dei prodotti agro-alimentari italiani, il Ministero del commercio con l'estero, anche nel quadro di apposite convenzioni con i soggetti beneficiari, può concedere contributi, tramite l'Istituto nazionale per il commercio estero, alla realizzazione di progetti-pilota per la commercializzazione integrata, dal produttore italiano al distributore estero, di determinati prodotti.

2. I settori produttivi interessati, i beneficiari, i criteri, le modalità ed i limiti dei finanziamenti saranno stabiliti, tenuto anche conto degli obblighi derivanti dalla partecipazione italiana alle Comunità europee, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Per il finanziamento dei contributi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi, in ragione di lire 4,5 miliardi annui, nel periodo 1991-1992. Tale disponibilità verrà iscritta al capitolo 1603 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 3.

1. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali.

2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento.

3. I settori beneficiari, nonché i criteri, le modalità ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento delibererà il comitato per la gestione del fondo previsto dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981.

Art. 4.

1 I titoli di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, non sono soggetti all'obbligo di integrazione di bollo di cui al secondo comma dello stesso articolo 32 e sono ammessi ai benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ancorché non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e sempreché attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi.

2. I benefici di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché di cui ai commi terzo e quarto dello stesso articolo 32 competono anche relativamente agli effetti e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.

3. Il terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi annuali si applicano l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, e le relative norme di attuazione».

Art. 5.

1. Al fine di agevolare la costituzione delle società miste di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, nonché la costituzione in Paesi in via di sviluppo di società miste, con la partecipazione di imprese italiane e locali, per la produzione in detti Paesi di beni o servizi destinati al mercato locale o al mercato di Paesi non appartenenti alle Comunità europee, la quota di imposta netta italiana risultante dalle dichiarazioni dei redditi e corrispondente al rapporto tra gli utili distribuiti da dette società miste ed

il reddito complessivo dell'impresa italiana, computata al netto del credito di imposta di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o spettante a seguito di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, è riscossa, in deroga agli articoli 3 e 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, mediante iscrizione in ruolo principale in dieci rate senza interessi a decorrere dalla seconda rata successiva alla presentazione delle dichiarazioni. Alle iscrizioni gli uffici provvedono in sede di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano per i periodi d'imposta che hanno inizio dal 1° gennaio 1990 e alle società miste costituite tra tale data ed il 31 dicembre 1995.

3. Con decreti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari e le modalità della loro partecipazione alle società di cui al comma 1, in relazione anche ad aree geografiche e settori produttivi, e sono fissati i criteri e le modalità per la concessione delle dilazioni.

Art. 6.

1. Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito l'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche.

2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero; può compiere studi e controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero. L'Osservatorio sarà, a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali e internazionali.

3. Il Ministero del commercio con l'estero, per l'attività connessa all'Osservatorio, può avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonché di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria dell'Osservatorio è composta da quattro unità scelte tra i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla medesima è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti».

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a lire 46.850 milioni per l'anno 1991 e lire 96.850 milioni per l'anno 1992, si provvede:

a) quanto a lire 46.850 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

b) quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 1992 mediante utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dell'accantonamento «Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 251/1981 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane) è il seguente:

«Art. 2. — È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di

penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera *n)*, della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.

Il fondo di cui al precedente comma è amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, è composto:

a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;

b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;

c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonché l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

È autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983».

Note all'art. 4:

— Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 32 della legge n. 227/1977 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale) sono così formulati:

«I benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono estesi anche:

a) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia sia all'estero, all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della presente legge;

b) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di istituti italiani o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente art. 15, lettere *g)* ed *h)*.

I titoli di cui alla precedente lettera *a)*, qualora non vengono utilizzati per gli scopi originari avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalità.

I titoli emessi all'estero, nella forma di promesse di pagamento e titoli equivalenti o di dichiarazioni di debito o di atti di riconoscimento di debito all'ordine di istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente art. 15, lettere *g)* ed *h)*, non sono assimilabili alle obbligazioni, agli effetti fiscali.

Agli interessi sui titoli obbligazionari emessi all'estero all'ordine degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui al precedente comma, o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente art. 15, lettere *g)* ed *h)*, non si applica la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

— Il D.P.R. n. 601/1973 reca: «Disciplina delle agevolazioni tributarie». Il titolo IV di detto decreto concerne le agevolazioni per il settore del credito.

— L'art. 5 della legge n. 83/1989 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane) è il seguente:

«Art. 5 *(Ammontare dei contributi)*. — 1. I contributi a favore dei consorzi e società consortili di cui all'art. 1 possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con il limite massimo annuale di 150 milioni di lire.

2. Per i consorzi e le società consortili che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di 25 imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma 1 è elevato a 200 milioni di lire.

3. Il limite anzidetto è ulteriormente elevato a 300 milioni di lire per i consorzi e le società consortili costituiti da non meno di 75 imprese.

4. Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la percentuale massima dei contributi indicata nel comma 1 è elevata al 60 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Ai consorzi e alle società consortili, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 70 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi 1, 2, 3 e 4.

6. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi concessi allo stesso titolo dalle regioni».

Note all'art. 5:

— La legge n. 100/1990 reca: «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero».

— Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) è il seguente:

«Art. 15 *(Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero)*. — 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.

2. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo di imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata chiesta. Se è già decorso il termine per l'accertamento la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.

4. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

5. Per le imposte pagate all'estero dalle società, associazioni e imprese indicate nell'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita».

— Il D.P.R. n. 602/1973 reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito». In particolare gli articoli 3 e 3-*bis* stabiliscono le imposte riscosse mediante versamento diretto e le modalità di versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

— L'art. 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) così recita:

«Art. 36-*bis* (*Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni*). — Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base dei programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonché ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati.

Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;

b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta allegati alle dichiarazioni dei contribuenti o risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni;

c) escludere le detrazioni dall'imposta non previste dalla legge e ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;

d) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, o non risultanti dai documenti allegati alle dichiarazioni o esposti nelle dichiarazioni senza le prescritte indicazioni;

e) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri di cui al predetto art. 10 esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente i limiti fissati dallo stesso articolo (26/a).

Nelle ipotesi che precedono il contribuente è invitato, anche per via telefonica o a mezzo posta, a confermare la esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potrà inoltre esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione ma ad essa non allegati».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 963):

Presentato dal Ministro del commercio con l'estero (RUGGIERO) il 6 aprile 1988.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 5 luglio 1988, con pareri delle commissioni 3ª, 5ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 20 ottobre 1988; 12, 19 luglio 1990.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 20 luglio 1990.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 1° agosto 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5057):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 26 settembre 1990, con pareri delle commissioni V, VI, X, XI e XIII.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 3 ottobre 1990.

90G0360

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 giugno 1990, n. **305.**

Regolamento recante nuove norme sulla produzione e commercializzazione delle bevande di fantasia a base di vino e/o mosto.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che consente la preparazione e commercializzazione delle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti, convertito con modificazioni nella legge 4 novembre 1987, n. 460;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, n. 124, che disciplina la produzione e la commercializzazione delle bevande di fantasia a base di vino e/o mosto;

Attesa la necessità di adeguare la vigente normativa in materia prevedendo la possibilità di produrre e commercializzare nuove tipologie di bevande di fantasia a base di vino e/o mosto ed altre bevande di fantasia provenienti dall'uva;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 gennaio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 005631/60933 del 3 marzo 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per «bevanda di fantasia a base di vino» si intende una bevanda costituita per almeno il 75% da vino da tavola, anche frizzante, e/o mosto di uve, anche se classificato succo d'uva, e/o mosto di uve parzialmente fermentato, e/o mosto di uve concentrato, anche rettificato, purché atti alla produzione di vino da tavola.

2. Il quantitativo residuo fino ad un massimo del 25%, deve essere costituito da succhi di frutta non zuccherati, anche concentrati, nonché di sostanze aromatizzanti naturali come previste nel decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, essenze ed estratti anche in miscela. È consentita l'aggiunta di acqua, anche carbonicata, fino ad un massimo del 25%.

3. Nella preparazione delle bevande di fantasia a base di vino e/o mosto è vietato utilizzare sostanze aromatizzanti atte a conferire al prodotto caratteristiche specifiche particolari che possano ricordare il sapore delle uve aromatiche, dei mosti e dei vini derivati come i moscati ed altri. È consentito l'uso dei coloranti previsti dal decreto ministeriale 22 dicembre 1967 - sez. A1 - e successive integrazioni. È comunque vietata l'utilizzazione di mosti, succhi e vini provenienti da uve da tavola, saccarosio o altre sostanze dolcificanti e aromi artificiali come definiti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

1. Per la preparazione delle «bevande di fantasia a base di vino» è altresì consentito utilizzare vini spumanti esclusi quelli di tipo aromatico.

2. In tal caso essi devono entrare nella composizione almeno per il 97% ed il prodotto finito deve avere una gradazione svolta minima di 9,5%.

3. Nella preparazione delle bevande di cui al comma 1 è vietato fare riferimento al metodo di spumantizzazione. La capsula che copre il tappo a fungo utilizzata per la chiusura della bottiglia non può superare i 5 centimetri.

Art. 3.

1. Per «bevanda di fantasia proveniente dall'uva» si intende una bevanda costituita per almeno il 50% da vino da tavola, anche frizzante e/o mosto di uve, anche se classificato succo d'uva, e/o mosto di uve parzialmente fermentato, e/o mosto di uve concentrato, anche rettificato, purché atti alla produzione di vino da tavola.

2. Nella preparazione delle «bevande di fantasia provenienti dall'uva» si applicano le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 1, nel rispetto delle diverse percentuali per esse previste al comma 1.

Art. 4.

1. Le bevande di cui all'art. 1 devono presentare al consumo un tenore di alcole svolto da 1,5% a 6,9% in volume ed una gradazione alcolometrica complessiva minima di 8% volume.

2. Le bevande di cui all'art. 3 devono presentare al consumo un tenore di alcole svolto da 1,5% a 5% in volume ed una gradazione alcolometrica complessiva minima di 6% volume.

3. È consentita una pressione non superiore a 3 bar. 20 °C derivante dall'anidride carbonica aggiunta o ottenuta dalla fermentazione naturale del prodotto o dei suoi componenti.

Art. 5.

1. Nella designazione e presentazione delle bevande di cui al presente decreto è vietato utilizzare denominazioni, marchi o raffigurazioni idonei a trarre in inganno il consumatore sulla loro natura.

2. È vietato inoltre utilizzare terminologie derivanti etimologicamente da nomi geografici o parte di essi riservati ai vini di qualità prodotti in regioni determinate ed ai vini da tavola con indicazione geografica e tipici, anche se nella preparazione delle bevande di cui al presente decreto sono stati utilizzati i predetti vini come prodotto base. È inoltre vietato il riferimento a particolari tipologie di vini o a nomi di vitigni.

3. Sono esclusi dal divieto di cui sopra i riferimenti a nomi di frutta o parte di frutta o di pianta, purché usati nella preparazione delle bevande stesse.

Art. 6.

1. Le bevande di cui al presente decreto possono essere confezionate in contenitori di materiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

2. Non è consentito utilizzare bottiglie di vetro del tipo renana, bordolese, borgognona, champagnotta, marsala e fiasco toscano. È vietato altresì utilizzare abbigliamenti, sistemi di chiusura, gabbiette propri dei vini spumanti, salvo che per le bevande di fantasia a base di vino spumante per le quali è consentita altresì utilizzare la bottiglia di vetro di tipo champagnotta.

3. Nella etichettatura delle bevande di cui al presente decreto devono essere riportati:

a) le diciture «bevanda di fantasia a base di vino» o «bevanda a base di vino spumante» e «bevanda di fantasia proveniente dall'uva» che devono essere scritte in caratteri bene evidenti di dimensioni non inferiori a mm 3 di altezza e mm 2 di larghezza;

b) l'elenco delle sostanze impiegate nella preparazione in ordine decrescente di quantità, precedute dal termine «ingredienti»;

c) il volume nominale del prodotto riportato a mezzo di cifre di altezza minima di 6 millimetri per le capacità superiori al litro, di 4 millimetri quelle fino al litro e di 3 millimetri per quelle fino a 200 millilitri, seguito dall'unità di misura utilizzata (litri, centilitri o millilitri) o dal simbolo di tali unità (l, cl o ml);

d) il termine consigliato per la consumazione, riportato come appresso: «da consumarsi preferibilmente entro il ....» (mese, anno), nel rispetto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/82;

e) il nome o la ragione sociale e la sede dell'imbottigliatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea diverso dall'imbottigliatore;

f) la gradazione alcolometrica effettiva in unità e mezze unità.

Art. 7.

1. La preparazione delle bevande di cui al presente decreto deve essere effettuata in cantine o stabilimenti all'uopo autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che dispongano delle strutture idonee alla stabilizzazione fisica come previsto dal paragrafo 2 dell'art. 9-*bis* della legge 7 agosto 1986, n. 462, in cui non si producano o imbottiglino bevande diverse dal vino o dai succhi di uva.

2. L'introduzione di essenze, estratti e/o aromi naturali e/o coloranti e/o succhi di frutta, consentita in deroga all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965, è presa in carico su un apposito «registro di carico e scarico», preventivamente vidimato dagli uffici, competenti per territorio, dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari. La presa in carico deve essere effettuata il giorno stesso della loro introduzione in cantina o stabilimento. I succhi di frutta utilizzati devono presentare con evidenza le caratteristiche organolettiche proprie del frutto di origine.

3. Le ditte che producono e/o imbottigliano le bevande suddette devono tenere un apposito registro di lavorazione e/o di imbottigliamento. Su tale registro, per ciascuna operazione, devono essere giornalmente annotati la natura ed i quantitativi dei prodotti utilizzati e dei prodotti ottenuti, il giorno dell'operazione, i quantitativi passati all'imbottigliamento, nonché il numero, tipo e capacità dei recipienti e la data in cui le operazioni sono state effettuate. Nell'annotazione dello scarico devono essere riportati gli estremi dei documenti che giustificano le uscite.

4. È consentito utilizzare nella registrazione i sistemi di automazione coi relativi tempi tecnici.

Art. 8.

1. Nella preparazione delle bevande di cui al presente decreto sono consentite:

a) per i prodotti a base vitivinicola, le pratiche ed i trattamenti dell'allegato VI ai Regolamenti CEE n. 822/87 e successive modificazioni;

b) per i succhi di frutta e le sostanze aromatizzanti, le pratiche ed i trattamenti di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni ed integrazioni, esclusa l'aggiunta di antifermentativi;

c) l'aggiunta di acido citrico secondo razionale tecnologia.

Art. 9.

1. È consentito produrre e confezionare per la commercializzazione nell'ambito dei Paesi comunitari al di fuori del territorio nazionale o per l'esportazione verso i Paesi terzi, bevande a base di vino e/o mosto, a base di vino spumante e quelle provenienti dall'uva non rispondenti alle disposizioni del presente decreto purché esse corrispondano alle normative stabilite per prodotti analoghi nei Paesi CEE o siano ammesse negli altri Paesi di destinazione.

2. Non è ammessa la reimportazione per la commercializzazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al primo comma, qualora non siano consentiti dalla legge italiana.

3. Ai fini del comma 1 le forniture di bordo a navi ed aerei in traffico internazionale sono considerate esportazioni.

4. Le ditte interessate ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 devono presentare apposita richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, precisando le caratteristiche qualitative del prodotto, le metodologie di produzione ed il Paese di destinazione e dichiarando che il prodotto e rispondente alle leggi di tale Paese.

5. Le deroghe di cui al comma 1, concesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 si riferiscono sia alla tipologia dei prodotti che al Paese di destinazione e si estendono ad ogni altra autorizzazione dello stesso contenuto.

6. Le bevande di fantasia non rispondenti alle caratteristiche previste dal presente decreto per quelle a base di vino, di vino spumante e per quelle provenienti dall'uva, escluse le bevande prodotte e commercializzate ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non possono utilizzare, nella loro designazione e presentazione, le denominazioni di cui al presente decreto.

Art. 10.

1. I competenti organi procederanno a periodici controlli dei prodotti suddetti.

Art. 11.

1. Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, è soppresso.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 giugno 1990

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1990
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 381

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dei primi due commi dell'art. 65 del D.P.R. n. 162/1965:

«Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai prodotti destinati all'esportazione.

È però in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanità e sentito il parere di quello per l'industria e il commercio, per le finanze e per il commercio con l'estero, di consentire sotto particolari cautele la preparazione e la confezione dei prodotti disciplinati dal presente decreto destinati all'esportazione, in difformità delle norme stabilite per il mercato interno. [Comma così sostituito dall'art. 12 della legge 18 marzo 1968, n. 498]».

— Il D.P.R. n. 777/1982 è stato emanato in attuazione della direttiva CEE n. 76/893.

— Il comma 3 dell'art. 2 del D.L. n. 370/1987 prevede che: «La disposizione dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, non si applica alle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti, ferma la vigente esclusione per la birra».

Si trascrive il testo del richiamato art. 34 del D.P.R. n. 162/1965:

«Art. 34. — È vietata la produzione, la detenzione e la vendita di bevande alcoliche, ad eccezione della birra, con gradazione alcolica complessiva inferiore a quella minima stabilita per il vino.
Per bevande alcoliche ai fini del presente decreto si intendono quelle che contengono alcole in quantità superiore al 2 per cento in volume».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il D.M. 31 marzo 1965, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, concerne la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

— Il D.M. 22 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 1° febbraio 1968, reca la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico. La sezione A1 riguarda l'elenco delle sostanze coloranti per la colorazione della massa e in superficie (punto I) e per la colorazione limitata alla superficie (punto II) degli alimenti.

Note all'art. 6:

— Il D.P.R. n. 777/1982 è stato emanato in attuazione della direttiva CEE n. 76/893, relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

— Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 322/1982 (Attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva CEE n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare) è il seguente:

«Art. 10. — Il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare è la data fino alla quale lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

Il termine di cui al precedente comma deve essere indicato con la menzione "da consumarsi preferibilmente entro ....", ovvero con la menzione "da consumarsi entro ....." nel caso di prodotti alimentari altamente deperibili dal punto di vista microbiologico.

La menzione di cui al comma precedente deve essere seguita dalla data stessa oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui al primo comma, ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui al secondo comma sono completate dall'enunciazione delle condizioni di conservazione, con paricolare riferimento alla temperatura in funzione delle quali il periodo di validità è stato determinato.

La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese, dell'anno.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma la data può essere espressa:

a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;

b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi, ma non per oltre diciotto mesi;

c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi.

L'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta:

a) per gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati e che non hanno subito trattamenti analoghi;

b) per tutti i vini ivi compresi i vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati;

c) per le bevande con un contenuto alcoolico pari o superiore al 10% in volume;

d) per i prodotti della panetteria e della pasticceria che per la loro natura sono normalmente consumati entro 24 ore dalla fabbricazione;

e) per gli aceti;

f) per il sale da cucina;

g) per gli zuccheri solidi;

h) per i prodotti di confetteria;

i) per i gelati monodose.

Fino al 31 dicembre 1985 i prodotti alimentari la cui conservazione non è inferiore a 12 mesi possono non riportare l'indicazione del termine minimo di conservazione».

Note all'art. 7:

— Il testo dei primi due commi dell'art. 9-*bis* del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), aggiunto dalla legge di conversione n. 462/1986, è il seguente:

«1. La preparazione dei vini che hanno bisogno di stabilizzazione in relazione al loro contenuto in zuccheri fermentescibili è consentita alle ditte o cantine a ciò autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le cantine o ditte devono essere fornite di impianti di destabilizzazione con potenzialità adeguata alle loro necessità di lavorazione».

— L'art. 17 del D.P.R. n. 162/1965 (per il titolo si veda nelle premesse) è così formulato:

«Art. 17. — Salvo quanto previsto dal precedente art. 14 e dall'art. 11 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, negli stabilimenti enologici e nelle cantine nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:

a) acquavite ed alcole;

b) zuccheri e loro soluzioni;

c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelli provenienti dall'uva fresca;

d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti;

e) sostanze atte a conferire ai mosti o ai vini profumi o sapori particolari;

f) sostanze ammesse nella preparazione dei vini aromatizzati, qualora nello stabilimento non si provveda alla preparazione di questi ultimi;

g) additivi o coloranti non consentiti dal presente decreto;

h) qualunque altra sostanza atta a sofisticare i mosti, i vini e vini speciali;

i) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione non denaturati come prescritto dal presente decreto;

l) mosti o vini aventi una gradazione complessiva inferiore a 8°, a meno che non siano denaturati come prescritto dal presente decreto;

m) invertasi.

È, tuttavia, consentito detenere vini, acqueviti di vino, liquori, sciroppi, succhi od altre bevande diverse dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate pronte per la vendita ed aventi una capacità non superiore a litri due».

Note all'art. 8:

— Il regolamento CEE n. 822/1987, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 84 del 27 marzo 1987 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34 del 5 maggio 1987, 2ª serie spec., riguarda l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

— Per il D.M. 31 marzo 1965 si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 11:

— Per il D.M. n. 124/1988 si veda nelle premesse.

90G0353

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 30 luglio 1990.

Rideterminazione, per l'anno 1990, delle dotazioni organiche di compagnie e gruppi portuali.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 140-203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Visto il decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990 con il quale vengono determinati i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 della legge n. 58/90 sopracitata, ivi compresa la determinazione della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e gruppi portuali;

Visto il decreto interministeriale datato 10 febbraio 1990 con il quale sono stati determinati per l'anno 1990 la dotazione organica con l'individuazione delle eccedenze, nonché il collocamento fuori produzione dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Considerate le esigenze evidenziatesi nel corso del corrente anno nelle singole realtà portuali a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 58/90;

Ritenuta la necessità di procedere ad una rideterminazione della dotazione organica, nonché delle eccedenze e del collocamento fuori produzione dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali per l'anno 1990, tenuti sempre presenti i criteri indicati nel decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di considerare il presente decreto valido anche per primo trimestre dell'anno 1991 ai sensi e per gli effetti di cui alla citata legge n. 58/90 dando, nell'ambito del limite massimo individuato ai fini del pensionamento anticipato per ciascuna compagnia portuale, precedenza alle istanze presentate, nei termini previsti entro il 31 dicembre 1990, dai lavoratori e dipendenti in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3, comma 1, della citata legge n. 58/90;

Sentiti gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali;

Visti i programmi formulati dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale in ordine alle dotazioni organiche dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Decreta:

Le tabelle *A* e *B* allegate al decreto interministeriale datato 10 febbraio 1990, di cui alle premesse, sono modificate in relazione alle esigenze specifiche dei porti sulla base dei criteri indicati nel decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990.

Il presente decreto integra il precedente datato 10 febbraio 1990 ed ha vigore anche per il primo trimestre dell'anno 1991 ai sensi e per gli effetti della legge n. 58/90.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1990

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

TABELLA *A*

Compagnie portuali	Lavoratori portuali iscritti nei registri	Nuove dotazioni organiche lavoratori portuali anno 1990 e I trimestre 1991	Eccedenza
Ancona	121	94	27
Anzio	14	0	14
Arbatax	66	34	32
Augusta	20	8	12
Baia	30	6	24
Bari	55	43	12
Barletta-Molfetta-Trani	48	34	14
Brindrisi	77	37	40
Cagliari	64	26	38
Castellammare di Stabia	33	18	15
Catania	100	48	52
Chioggia	204	104	100
Civitavecchia	308	102	206
Crotone	50	30	20
Gaeta	46	39	7
Gallipoli	22	0	22
Gela	74	4	70
Genova M. V.-Carboni	1.412	600	812
Imperia	52	22	30
La Spezia	125	110	15
Licata	71	6	65
Livorno	1.114	376	738
Manfredonia	135	65	70
Marina di Carrara	232	191	41
Marsala-Mazara Vallo	22	6	16
Messina	8	5	3
Milazzo-Lipari	36	28	8
Monfalcone	179	170	9
Monopoli	12	8	4
Napoli	416	266	150
Olbia	138	12	126
Palermo-T. Imerese	222	89	133
Pantelleria	2	0	2
Pescara	15	14	1
Piombino-Porto Ferraio	101	50	51
Porto Empedocle	19	12	7
Porto Nogaro	45	17	28
Porto Scuso	26	24	2
Porto Torres	23	11	12
Pozzuoli	24	9	15
Ravenna	724	230	494
Reggio Calabria	17	14	3
Riposto	23	0	23
Salerno	359	198	161
S. Antioco	36	23	13
Savona	341	243	98
Siracusa	71	47	24
Taranto	164	32	132
Torre Annunziata	11	5	6
Trapani	15	4	11
Trieste	748	294	454
Venezia	496	208	288
Viareggio	23	12	11
Vibo Valentia M.	15	3	12
Gruppo Portuale Lampedusa	9	0	9
Totali	8.813	4.031	4.782

DIPENDENTI DELLE COMPAGNIE E DEI GRUPPI PORTUALI

Compagnie portuali	Dotazione organica dei dipendenti			Nuova dotazione organica dei dipendenti Anno 1990 I trimestre 1991			Eccedenze
	Imp.	Op.	Tot.	Imp.	Op.	Tot.	
Ancona	4	3	7	3	3	6	1
Anzio	1	0	1	1	0	1	0
Arbatax	4	0	4	2	0	2	2
Augusta	1	0	1	1	0	1	0
Baia	1	0	1	1	0	1	0
Bari	3	1	4	3	1	4	0
Barletta-Molfetta-Trani	3	0	3	3	0	3	0
Brindisi	4	1	5	3	0	3	2
Cagliari	5	2	7	3	1	4	3
Castellammare di Stabia	3	1	4	2	1	3	1

Compagnie portuali	Dotazione organica dei dipendenti			Nuova dotazione organica dei dipendenti Anno 1990 I trimestre 1991			Eccedenza
	Imp.	Op.	Tot.	Imp.	Op.	Tot.	
Catania	3	0	3	3	0	3	0
Chioggia	9	4	13	7	4	11	2
Civitavecchia	9	5	14	8	2	10	4
Crotone	3	0	3	2	0	2	1
Gaeta	2	0	2	2	0	2	0
Gallipoli	0	0	0	0	0	0	0
Gela	3	0	3	2	0	2	1
Genova M.V.-Carboni	61	24	85	33	0	33	52
Imperia	2	0	2	1	0	1	1
La Spezia	5	3	8	4	3	7	1
Licata	2	0	2	2	0	2	0
Livorno	45	8	53	28	6	34	19
Manfredonia	5	1	6	4	1	5	1
Marina di Carrara	11	14	25	8	10	18	7
Marsala-Mazara Vallo	1	0	1	1	0	1	0
Messina	2	0	2	1	0	1	1
Milazzo-Lipari	3	0	3	2	0	2	1
Monfalcone	6	4	10	5	4	9	1
Monopoli	1	0	1	1	0	1	0
Napoli	25	0	25	15	0	15	10
Olbia	6	0	6	4	0	4	2
Palermo	6	3	9	5	2	7	2
Pantelleria	2	0	2	0	0	0	2
Pescara	2	0	2	1	0	1	1
Piombino-Portoferraio	2	0	2	1	0	1	1
Porto Empedocle	3	1	4	2	0	2	2
Porto Nogaro	2	0	2	2	0	2	0
Porto Scuso	3	0	3	2	0	2	1
Porto Torres	3	0	3	2	0	2	1
Pozzuoli	3	0	3	2	0	2	1
Ravenna	20	38	58	16	28	44	14
Reggio Calabria	3	0	3	2	0	2	1
Riposto	2	0	2	1	0	1	1
Salerno	8	4	12	7	4	11	1
S. Antioco	3	0	3	2	0	2	1
Savona	13	8	21	11	6	17	4
Siracusa	3	0	3	3	0	3	0
Taranto	5	1	6	4	1	5	1
Torre Annunziata	3	1	4	2	0	2	2
Trapani	1	0	1	0	0	0	1
Trieste	22	2	24	19	2	21	3
Venezia	27	46	73	16	14	30	43
Viareggio	2	0	2	1	0	1	1
Vibo Valentia M.	2	0	2	1	0	1	1
Gruppo Portuale Lampedusa	1	0	1	1	0	1	0
Totali	374	175	549	258	93	351	198

TABELLA B

Compagnie portuali	Dotaz. organ. lavor. portuali 1990	Eccedenze	Dotaz. organ. dipen. 1990 I trim. 1991	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integr.
Ancona	94	27	6	1	28	12
Anzio	0	14	1	0	14	12
Arbatax	34	32	2	2	34	32
Augusta	8	12	1	0	12	10
Baia	6	24	1	0	24	20
Bari	43	12	4	0	12	8
Barletta-Molfetta-Trani	34	14	3	0	14	14
Brindisi	37	40	3	2	42	40
Cagliari	26	38	4	3	41	7
Castellammare di Stabia	18	15	3	1	16	15
Catania	48	52	3	0	52	20
Chioggia	104	100	11	2	102	100
Civitavecchia	102	206	10	4	210	130
Crotone	30	20	2	1	21	20
Gaeta	39	7	2	0	7	7
Gallipoli	0	22	0	0	22	22
Gela	4	70	2	1	71	70
Genova M. V.-Carboni	600	812	33	52	864	440
Imperia	22	30	1	1	31	30
La Spezia	110	15	7	1	16	8
Licata	6	65	2	0	65	65
Livorno	376	738	34	19	757	340
Manfredonia	65	70	5	1	71	70
Marina di Carrara	191	41	18	7	48	20
Marsala - Mazara Vallo	6	16	1	0	16	16
Messina	5	3	1	1	4	3
Milazzo-Lipari	28	8	2	1	9	8
Monfalcone	170	9	9	1	10	2
Monopoli	8	4	1	0	4	4
Napoli	266	150	15	10	160	150
Olbia	12	126	4	2	128	30
Palermo-T. Imerese	89	133	7	2	135	130
Pantelleria	0	2	0	2	4	0
Pescara	14	1	1	1	2	1
Piombino-Portoferraio	50	51	1	1	52	40
Porto Empedocle	12	7	2	2	9	7
Porto Nogaro	17	28	2	0	28	28
Porto Scuso	24	2	2	1	3	2
Porto Torres	11	12	2	1	13	5
Pozzuoli	9	15	2	1	16	15
Ravenna	230	494	44	14	508	230
Reggio Calabria	14	3	2	1	4	3
Riposto	0	23	1	1	24	23

Compagnie portuali	Dotaz. organ. lavor. portuali 1990	Ecce-denze	Dotaz. organ. dipen. 1990 I trim. 1991	Ecce-denze	Totali Ecce-denze	Cassa integr.
Salerno	198	161	11	1	162	107
S. Antioco	23	13	2	1	14	13
Savona	243	98	17	4	102	25
Siracusa	47	24	3	0	24	24
Taranto	32	132	5	1	133	132
Torre Annunziata	5	6	2	2	8	6
Trapani	4	11	0	1	12	0
Trieste	294	454	21	3	457	245
Venezia	208	288	30	43	331	110
Viareggio	12	11	1	1	12	11
Vibo Valentia M.	3	12	1	1	13	12
Gruppo portuale Lampedusa	0	9	1	0	9	6
Totali.	4.031	4.782	351	198	4.980	2.900

90A4537

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 ottobre 1990.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1994 e 1° novembre 1990/1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° novembre 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9,25% emessi con decreto ministeriale 24 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 1986;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° novembre 1994 e 1° novembre 1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,25% nominativi; dette emissioni sono incrementabili per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1994 per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in lire 96,25%, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

È disposta, altresì, l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1997, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in lire 93,50%, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nei precedenti commi, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo globale in emissione è incrementabile fino a L. 2.053.100.000 di B.T.P. 12,50% - 1° novembre 1990/1994 e 1° novembre 1990/1997, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,25% di scadenza 1° novembre 1990, nominativi.

Gli importi indicati nei commi primo e secondo del presente articolo sono incrementabili di lire 10 miliardi per ciascuna emissione, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralità posticipate, rispettivamente il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata dei buoni stessi.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° novembre 1990 nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° novembre 1990.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, L. 10.000.000, L. 50.000.000, lire 100.000.000, L. 500.000.000 e L. 1.000.000.000 di capitale nominale.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° novembre 1990, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, per ciascun prestito, sulla differenza fra il capitale da rimborsare e il rispettivo prezzo fisso di cui al precedente art. 1; tale differenza è pari, rispettivamente, a lire 3,75% per i B.T.P. - 1° novembre 1990/1994 e a lire 6,50% per i B.T.P. - 1° novembre 1990/1997.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1990 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al quarto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 2 al 7 novembre 1990.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 1, una provvigione pari rispettivamente all'1% per i B.T.P. quadriennali e all'1,25% per i B.T.P. settennali, contro il rilascio di apposite ricevute all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», senza dietimi di interesse.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte, distintamente per ciascuno dei due prestiti, su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Per ciascun prestito il prezzo offerto è costituito dal rispettivo prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Per ciascuno dei due prestiti le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Ammininistrazione centrale, entro le ore 13 del 29 ottobre 1990 per i B.T.P. quadriennali ed entro le ore 13 del 31 ottobre 1990 per i B.T.P. settennali.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 29 ottobre 1990 per i B.T.P. quadriennali ed entro le ore 13 del giorno 31 ottobre 1990 per i B.T.P. settennali non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, per ciascun prestito, provvede all'elencazione delle rispettive richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale, per ciascuno dei due prestiti, redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

Per ciascun prestito, l'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Per ciascuno dei due prestiti il regolamento delle sottoscrizioni, al rispettivo prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 novembre 1990 per i B.T.P. quadriennali e il 5 novembre 1990 per i B.T.P. settennali, senza dietimi d'interesse. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

La Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il 2 novembre 1990 per i B.T.P. quadriennali e il 5 novembre 1990 per i B.T.P. settennali il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al rispettivo prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo fisso di emissione e dall'importo del «diritto di sottoscrizione», senza dietimi d'interesse. La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, pertanto, per detti versamenti, separatamente quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo fisso di emissione e per quello relativo al «diritto di sottoscrizione».

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo nei buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° novembre 1990 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° novembre 1990.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il rispettivo prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni, ovvero, qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati; in ogni caso sarà operata, la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° novembre 1990, indicati negli articoli precedenti, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° novembre 1990, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diverse dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,25% - 1° novembre 1990 nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9,25% - 1° novembre 1990 al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1994 ovvero in buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1997; in mancanza di espressa richiesta, la Direzione generale del debito pubblico disporrà la sottoscrizione nei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1997. Dette operazioni avranno inizio il 2 novembre 1990 per i B.T.P. quadriennali e il 5 novembre 1990 per i B.T.P. settennali e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1990
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 131

90A4562

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 ottobre 1990.

Determinazione delle caratteristiche dei contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 novembre 1931, n. 1176, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche se esenti da imposta, devono munirsi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce alla Unione italiana ciechi la esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento della imposta sui cani per l'anno 1991 devono essere a forma rettangolare con i lati rispettivamente di mm 23 e mm 26.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato il fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1991;

b) denominazione del comune;

c) imposta cani e indicazione della categoria;

d) numero.

Per i comuni della regione Trentino-Alto Adige le suddette diciture dovranno essere bilingue ai sensi degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 3.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 2.500 comprese le spese di consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 4.

Per l'ordinazione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe della Unione italiana ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'interno
GAVA

90A4561

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 743 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in neurofisiopatologia afferente alla facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola di specializzazione in neurofisiopatologia

Art. 744. — È istituita la scuola di specializzazione in neurofisiopatologia (sinonimo: neurofisiologia clinica) presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi in neurofisiopatologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurofisiopatologia (sinonimo: neurofisiologia clinica).

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurofisiopatologia.

2. La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

3. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma.

4. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

5. La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area morfologico-funzionale;

b) area tecnologica e diagnostico-metodologica;

c) area farmacologico-terapeutica;

d) area clinico-applicativa.

6. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area morfologico-funzionale:

neuroanatomia;

neurochimica;

neurofisiologia;

neurogenetica;

neuropatologia.

b) Area tecnologica e diagnostico-metodologica:

fisica ed elettronica biomedica;

informatica biomedica;

tecniche di registrazione e analisi dei segnali biofisici;

tecniche di analisi automatica dei segnali elettrofisiologici;

tecniche di monitoraggio elettrofisiologico;

tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso;

neuroradiologia e neuroimmagini;

biometria e statistica biomedica;

elettroencefalografia e tecniche correlate;

elettromiografia e tecniche correlate;

esplorazione funzionale degli stati di coscienza;

neuropsicologia.

c) Area farmacologico-terapeutica:

neuropsicofarmacologia;

neuroriabilitazione;

farmacologia clinica.

d) Area clinico-applicativa:

clinica neurologica;

clinica psichiatrica;

clinica neurochirurgica e neurotraumatologia;

neuropsichiatria infantile;

neuropsichiatria geriatrica;

neurofisiopatologia;

fisiopatologia del sistema nervoso vegetativo;

medicina legale;

medicina del lavoro;

neuropsichiatria d'urgenza;

neurooftalmologia;

otoneurologia;

patologia speciale neurologica;

psicologia medica.

7. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area morfologico-funzionale (ore 130):

neuroanatomia	ore	30
neurochimica	»	30
neurofisiologia I	»	50
neurogenetica	»	20

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 180):

biometria e statistica medica	»	30
fisica ed elettronica biomedica	»	60
informatica biomedica I	»	60
tecniche di registrazione e analisi di segnali biofisici I	»	30

Area farmacologico-terapeutica (ore 90):

neuropsicofarmacologia	»	30
neuroriabilitazione	»	30
farmacologia clinica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area morfologico-funzionale (ore 130):

neuroanatomia II	ore	30
neurofisiologia II	»	50
neuropatologia	»	50

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 180):

fisica ed elettronica biomedica II	ore	40
informatica biomedica II	»	30
neuropsicologia	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	50
tecniche di registrazione e analisi dei segnali biofisici II	»	30

Area clinico-applicativa (ore 90):

patologia speciale neurologica	»	30
psicologia medica	»	30
medicina del lavoro	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 160):

elettroencefalografia e tecniche correlate I	ore	80
elettromiografia e tecniche correlate I	»	80

Area clinico-applicativa (ore 240):

clinica neurologica	»	40
clinica psichiatrica	»	20
clinica neurochirurgica e neurotraumatologia	»	30
neurofisiopatologia I	»	80
neuropsichiatria geriatrica	»	20
neuropsichiatria infantile	»	20
neurooftalmologia	»	15
otoneurologia	»	15

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 260):

elettroencefalografia II e tecniche correlate	ore	80
elettromiografia II e tecniche correlate	»	80
esplorazione funzionale degli stati di coscienza	»	25
tecniche di analisi automatica dei segnali elettrofisiologici	»	25
tecniche di monitoraggio elettrofisiologico	»	25
tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso	»	25

Area clinico-applicativa (ore 140):

fisiopatologia del sistema nervoso vegetativo	»	20
neurofisiopatologia II	»	80
medicina legale	»	20
neuropsichiatria d'urgenza	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

8. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

neurochimica;

neurofarmacologia;

neurofisiopatologia (neurofisiologia clinica);

neuropsicologia;

neuroradiologia;

neuroriabilitazione;

rianimazione e terapia intensiva;

reparti di degenza ed ambulatori di neurologia, neurochirurgia psichiatria, neuropsichiatria infantile e specialità affini.

9. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà, secondo il consiglio della scuola, in maniera tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

10. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finale.

11. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alle norme contenute nelle «disposizioni generali» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1990

Il rettore: TECCE

90A4547

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 5 settembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 13 giugno 1990;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

All'art. 71, relativo agli insegnamenti per la laurea in filosofia, è aggiunta alle discipline complementari:

51) storia delle dottrine morali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 5 settembre 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

90A4543

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 22 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 49 a 55 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in anatomia patologica.

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 49. — È istituita la scuola di specializzazione in anatomia patologica presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di formare professionisti che esercitino la pratica autoptica (riscontri diagnostici e peritali) istopatologica e citopatologica ai fini epidemiologici, diagnostici e prognostici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

Art. 50. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 51. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 52. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 53. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e di tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) metodologie propedeutiche;

c) diagnostica generale;

d) diagnostica speciale;

e) sanità pubblica.

Art. 54. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

genetica medica;

immunologia;

oncologia;

statistica medica ed epidemiologia.

b) Metodologie propedeutiche:

tecnica delle autopsie;

tecniche isto e citologiche;

tecniche isto e immunochimiche;

tecniche ultrastrutturali;

anatomia patologica sistematica;

anatomia patologica pediatrica;

anatomia patologica gerontologica;

teratologia e patologia delle malformazioni.

c) Diagnostica generale:

diagnostica autoptica;

diagnostica istologica;

diagnostica citologica;

diagnostica e graduazione in oncologia;

diagnostica intraoperatoria estemporanea.

d) Diagnostica speciale:

diagnostica neuro ed endocrina patologica;

istocitodiagnostica in patologia digestiva;

istocitodiagnostica in ematologia;

istocitodiagnostica ginecologica;

diagnostica nefrourologica;

istopatologia dermatologica;

diagnostica di patologia dell'apparato locomotore.

e) Sanità pubblica:

deontologia professionale;

aspetti medico-legali e tossicologici;

patologia del lavoro e infortunistica;

patologia iatrogenica e indicazioni preventive.

Art. 55. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):

genetica medica	ore	20
immunologia	»	20
oncologia	»	30
statistica medica ed epidemiologia	»	30

Metodologie propedeutiche (ore 200):

tecnica delle autopsie	»	50
tecniche isto e citologiche	»	40
tecniche isto e immunochimiche	»	30
tecniche ultrastrutturali	»	30
anatomia patologica sistematica	»	50

Diagnostica generale (ore 100):

diagnostica autoptica	ore	30
diagnostica istologica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologie propedeutiche (ore 50):

anatomia patologica pediatrica	»	20
anatomia patologica gerontologica	»	20
teratologia e patologia delle malformazioni	»	10

Diagnostica generale (ore 250):

diagnostica istologica	»	150
diagnostica citologica	»	100

Diagnostica speciale (ore 100):

diagnostica neuro ed endocrina patologica	»	50
istocitodiagnostica in patologia digestiva	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica generale (ore 150):

diagnostica e graduazione in oncologia	ore	150

Diagnostica speciale (ore 200):

istocitodiagnostica in ematologia	»	100
diagnostica nefrourologica	»	100

Sanità pubblica (ore 50):

deontologia professionale	»	20
aspetti medico-legali e tossicologici	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica generale (ore 200):

diagnostica intraoperatoria estemporanea	»	200

Diagnostica speciale (ore 150):

istopatologia dermatologica	»	50
istocitodiagnostica ginecologica	»	50
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore	»	50

Sanità pubblica (ore 50):

patologia del lavoro e infortunistica	»	25
patologia iatrogenica, indicazioni preventive	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 56. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/laboratori: servizio di neuropatologia; laboratorio di nefropatologia dell'istituto di nefrologia e semeiotica medica; divisione di ematologia dell'istituto di patologia speciale medica; istituto di scienze immunologiche; istituto di scienze biologiche.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 22 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4544

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 316 a 332 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in urologia.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 321. — È istituita la scuola di specializzazione in urologia presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in campo urologico e di chirurgia urologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.

Art. 322. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 323. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 324. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 325. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica;

b) fisiopatologica e farmacologica;

c) diagnostica;

d) clinica;

e) procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile;

f) specialità affini.

Art. 326. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica:

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;

istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.

b) Fisiopatologica e farmacologica:

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

farmacoterapia delle affezioni urogenitali;

anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico;

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile.

c) Diagnostica:

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile;

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile;

microbiologia e microbiologia clinica;

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile.

d) Clinica:

clinica urologica;

andrologia;

oncologia clinica (terapie integrate nelle neoplasie dell'apparato urinario e genitale maschile);

nefrologia chirurgica;

patologia e clinica urologica infantile;

urologia ginecologica;

neuro-urologia e urodinamica.

e) Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile:

procedimenti di chirurgia endoscopica;

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile.

f) Specialità affini:

dermatologia e venereologia;

chirurgia dell'intestino;

chirurgia vascolare;

nefropatie mediche.

Art. 327. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile .	ore	25
istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile	»	25

Fisiopatologia e farmacologia (ore 25):

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile	»	25

Diagnostica (ore 325):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile .	»	300
microbiologia e microbiologia clinica	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . ore 50

Diagnostica (ore 150):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile . . » 100
diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 50

Specialità affini (ore 50):

nefropatie mediche . . . . . . » 50

Fisiopatologica e farmacologica (ore 150):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Fisiopatologica e farmacologica (ore 300):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . ore 250
farmacoterapia delle affezioni urogenitali . . . . » 25
anestesia e trattamenti pre e post operatorio del malato urologico . . . » 25

Diagnostica (ore 50):

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile » 50

Clinica (ore 25):

andrologia » 25

Specialità affini (ore 25):

dermatologia e venereologia » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 75):

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile. ore 75

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica » 50
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile » 50

Clinica (ore 225):

clinica urologica . . . . . . ore 125
nefrologia chirurgica . . . . » 25
urologia ginecologica . . . . . » 25
neuro-urologia e urodinamica . . . . » 25
oncologia clinica. . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Clinica (ore 250):

clinica urologica . . . . ore 200
patologia e clinica urologica infantile » 50

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica » 50
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile . » 50

Specialità affini (ore 50):

chirurgia dell'intestino . . . . . » 25
chirurgia vascolare . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 328. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

divisione di urologia;

ambulatorio della medesima;

sale operatorie;

endoscopia urologica;

sale di uroradiologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4550

DECRETO RETTORALE 28 agosto 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 84 a 90 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in cardiologia.

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 84. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiologia presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 85. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 86. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia - istituto di cardiologia e chirurgia cardiovascolare.

Art. 87. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 88. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) strutture e metabolismo del cuore e dei vasi;

b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;

c) fisiopatologia cardiorespiratoria;

d) medicina interna generale;

e) semeiotica generale cardiovascolare;

f) informatica medica e strumentazione biomedica;

g) metodologie diagnostiche non invasive;

h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;

i) patologia e clinica cardiovascolare;

l) farmacologia e terapia cardiovascolare.

Art. 89. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
biochimica;
biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:

fisiologia dell'apparato cardiovascolare.

c) Fisiopatologia cardiorespiratoria:

fisiopatologia cardiorespiratoria.

d) Medicina interna generale:

fondamenti di semeiotica medica;
rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare.

e) Semeiotica generale cardiovascolare:

semeiotica del ricambio idrosalino;
semeiotica fisica cardiovascolare.

f) Informatica medica e strumentazione biomedica:

informatica medica e strumentazione biomedica.

g) Metodologie diagnostiche non invasive:

indagini diagnostiche non invasive I (elettrocardiografia e vettocardiografia, fonocardiografia e poligrafia);
indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);
indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica, ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC, risonanza magnetica nucleare [RMN], metodiche radioisotopiche).

h) Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:

indagini diagnostiche invasive I (emodinamica, elettrofisiologia);
indagini diagnostiche invasive II (radiologia contrastografia);
cardiochirurgia.

i) Patologia e clinica cardiovascolare:

anatomia patologica;
patologia e clinica cardiovascolare.

l) Farmacologia e terapia cardiovascolare:

farmacologia cardiovascolare;
farmacologia e terapia cardiovascolare;
terapie intensive cardiologiche.

Art. 90. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 50):

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare	ore	20
biochimica e biofisica	»	30

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare	»	50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 100):

fisiopatologia cardiorespiratoria	»	100

Medicina interna generale (ore 100):

fondamenti di semeiotica medica	»	50
rapporti tra patologia di vari apparati e patologia cardiovascolare	»	50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica del ricambio idrosalino	»	50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare	ore	50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 50):

fisiopatologia cardiorespiratoria	»	50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare	»	50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica	»	50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 50):

indagini diagnostiche non invasive I	»	50

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive I	»	50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 50):

anatomia patologica I	»	20
patologia e clinica cardiovascolare I	»	30

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 50):

farmacologia cardiovascolare	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Semeiotica generale e cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare II	ore	50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive II	»	100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive II	»	50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

anatomia patologica II	»	20
patologia e clinica cardiovascolare II	»	80

Famacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

farmacologia e terapia cardiovascolare	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive III	ore	100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 100):

cardiochirurgia	»	100

Patologia clinica cardiovascolare (ore 100):

patologia e clinica cardiovascolare III	»	100

Famacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

terapie intensive cardiologiche	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 91. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: presso le strutture assistenziali ed i laboratori dell'istituto di cardiologia e chirurgia cardiovascolare.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 agosto 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4549

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 5 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale nell seduta dell'11 aprile 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 34. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunte le seguenti discipline:

antropologia filosofica;
didattica;
ermeneutica filosofica;
filosofia del linguaggio;
istituzioni di storia della filosofia;
metodologia delle scienze sociali;
propedeutica filosofica;
psicologia sociale;
psicologia dell'apprendimento;
psicopedagogia;
sociologia della conoscenza;
sociologia della famiglia;
storia della morale e della filosofia morale;
storia dell'estetica;
storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo;
storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo;
storia della storiografia filosofica;
storia della medicina greca;
storia del cristianesimo moderno e contemporaneo;
storia del pensiero sociologico.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 5 settembre 1990

Il rettore: CASULA

90A4551

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 7820/R datato 29 settembre 1990 è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Il provvedimento riguarda le specialità medicinali suddette in tutte le loro preparazioni e confezioni. Pertanto, nessuna specialità è più registrata presso questo Ministero con una delle denominazioni riportate nel predetto allegato con «numeri di codice» corrispondenti — in tutte le cifre o, comunque, nelle prime sei — ai «numeri di codice» riprodotti nell'allegato medesimo.

Con altro decreto ministeriale n. 7819/R anch'esso datato 29 settembre 1990, è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *B*, limitatamente alle preparazioni e confezioni in esso di seguito precisate.

Le aziende indicate nei predetti elenchi *A* e *B* sono le titolari della registrazione delle specialità medicinali in questione ovvero — quando si tratti di prodotti fabbricati all'estero — le aziende che rappresentano in Italia i titolari esteri.

I numeri di codice riportati sono quelli a suo tempo assegnati alle confezioni in commercio ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 192 del 14 luglio 1983.

Il provvedimento, in base ad un'espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA TOTALE IN DATA 29 SETTEMBRE 1990

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
BYK GULDEN	00696360155	*BYKOMYCETIN*	014484012	12 COMPRESSE
			014484024	16 COMPRESSE
PROTER	00867740151	*CEFADROS*	023500010	8 CAPSULE
			023500022	12 CAPSULE
			023500034	GRANULATO ORALE 30 G
MAX	01393930019	*CORTEMOL*	006842013	IM 5 FIALE 2 ML
MEDICI DOMUS	00690920152	*CORTIPLASTOL*	022368029	POMATA 15 G
PIERREL	00294170634	*CRIOPRECIPITATO KABI*	023116015	FL 250 U + F
PROTER	00867740151	*DEMEPROTER*	022011047	16 CAPSULE 300 MG
			022011062	BB GRAN × SOSP 60 ML
SAMIL	00404510588	*DI SIPIDIN*	009852017	25 CAPSULE 100 MG
MEDICI DOMUS	00690920152	*DOMUPIRINA*	014215014	AD 10 SUPPOSTE
ISF	00776670150	*DUPLAMOX*	023355011	AD 12 COMPRESSE 500 MG
			023355023	12 COMPRESSE 1 G
			023355035	12 BUSTINE GRANULATO ORALE
			023355047	BB 12 BUSTINE
			023355050	IM 1 FIALA + 1 FIALA 4 ML
			023355062	3 FL LIOF + 3 F
			023355074	6 FL LIOF + 6 F
			023355086	FLEBO 1 FLACONE 1 G
			023355098	SOSPENSIONE ORALE 40 G
			023355100	SOSPENSIONE ORALE 60 G
			023355112	BB 12 COMPRESSE
PIERREL	00294170634	*FIBRINOGENO KABI UM*	022074013	FLACONE 100 ML
PROTER	00867740151	*FLANAMOX*	024132019	12 CAPSULE 250 MG
			024132021	12 CAPSULE 500 MG
			024132033	GRANULATO 50 G
BONISCONTRO	00470480013	*GLUTION*	019317054	30 FLACONI 10 ML
BONISCONTRO	00470480013	*INOBETIN*	012180016	FLACONE SCIROPPO 150 G
FIDIA	00204260285	*KALODIL*	019064017	IM IV 10 FIALE 2 ML
			019064029	20 COMPRESSE
BONISCONTRO	00470480013	*LABICAN*	018874010	20 CAPSULE
DIFA	00334560125	*MEDRIUSAR*	021791013	FLACONE COLLIRIO 5 ML 1%
MEDICI DOMUS	00690920152	*METADOMUS*	022519021	8 CAPSULE
BONISCONTRO	00470480013	*MIOPLEXIN*	019492026	IM 5 F + 5 F 2 ML

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
BONISCONTRO	00470480013	*OL BI*	018081012	30 COMPRESSE MASTICABILI
BONISCONTRO	00470480013	*ORIZIM*	019356029 019356031 019356043	30 COMPRESSE 50 COMPRESSE 100 COMPRESSE
SKF	00867930158	*PERVIUM*	021094026 021094040 021094065	50 CAPSULE 12 FIALE 3 ML RITARDO 30 COMPRESSE
PROTER	00867740151	*PROTEROXYNA*	020755029 020755056 020755068	16 CAPSULE 250 MG IM FL 10 ML 500 MG IM 1F 2 ML 250 MG
PROTER	00867740151	*PROTERYTRIN*	022508028 022508030 022508055 022508067 022508143	16 CAPSULE 250 MG 5 × 100 OS GRAT 30 G IM 1 F 2 ML IM 1 FL 10 ML 12 SUPPOSTE 500 MG
DIFA	00334560125	*RETINOSIO VITAM*	018464014	100 COMPRESSE
PROTER	00867740151	*RICORTEX*	021597012	IM 10 F LIOF + 10 F SOLV
PROTER	00867740151	*SEMELCICLINA*	022151043 022151082	16 CAPSULE 100 MG 05 × 100 GRAN 60 M
DIFA	00334560125	*SULFADRINA*	005824014	COLLIRIO 10 ML
BONISCONTRO	00470480013	*TRIEPAR*	018926016 018926028	SCIR 150 ML OS 20 FL 10 ML

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA PARZIALE IN DATA 29 SETTEMBRE 1990

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
PROTER	00867740151	*AMPISINT*	021158011	12 CAPSULE 250 MG
PROTER	00867740151	*ARTRODAR*	025388048	50 CAPSULE 50 MG
PROTER	00867740151	*BOR-CEFAZOL*	024486021 024486058	IM 1 FL 500 MG + 1 F IV 1 FL 500 MG + 1 F
PIERREL	00294170634	*BUFLAN*	024587026	50 CONFETTI 150 MG
PROTER	00867740151	*DINASINT*	023482021	FL POLV 500 MG + F
MEDICI DOMUS	00690920152	*GUAIADOMUS*	001990011	BB 10 SUPP
CIBA GEIGY	00826480154	*IGROTON LOPRESOR*	024769010	14 CPR
COLI	00396790586	*JALOVIS*	003312016	IV 5 DOSI 250 UI
PROTER	00867740151	*KISOLV*	026744021	1 FL 50000 UI + 1 F SOLV 2 ML
PROTER	00867740151	*MUCOLYSIN*	023380052 023380076 023380090	BB GRANULARE 10 BUST 100 MG GRANULARE ORALE 15 BUST 200 MG 10 FIALOIDI ORALI
BYK GULDEN	00696360155	*NEO ARITMINA*	023626017 023626031	20 COMPRESSE 60 COMPRESSE
CILAG	05823290159	*REASEC*	021234024	BB GOCCE ORALI 15 ML
CORVI	09776510159	*SOBREPIN RESPIRO*	023498049	BB 10 SUPPOSTE
ANGELINI	03907010585	*UNIPLUS*	020075026	12 COMPRESSE
FIRMA	00394440481	*VINCALEN*	023741022 023741085	10 F 1 ML 15 MG GOCCE ORALI 30 ML 0,75%

90A4429

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Voltura, con modificazioni, dell'autorizzazione a gestire un magazzino generale di deposito a favore della «S.A.F.I. Frigoriferi italiani S.r.l.», in Venezia.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1990 l'autorizzazione a gestire un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, già concessa alla «S.p.a. Frigoriferi italiani (S.A.F.I.)», è stata volturata con modificazioni a favore della «S.A.F.I. - Frigoriferi italiani S.r.l.», con sede in Venezia.

90A4587

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Toscana, Abruzzo e Molise.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 125 del 13 ottobre 1990

REGIONE TOSCANA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni:

Arezzo:

siccità dal 1° gennaio 1990 al 31 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi Della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini.

Decreto ministeriale n. 127 del 13 ottobre 1990

REGIONE ABRUZZO

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni e strutture aziendali:

Pescara:

grandinata del 20 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Manoppello, Nocciano, Rosciano.

Decreto ministeriale n. 128 del 13 ottobre 1990

REGIONE MOLISE

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni:

Campobasso:

grandinata del 20 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Baranello, Busso, Campobasso, Campodipietra, Castropignano, Ferrazzano, Oratino, Riccia, Ripalimosano, San Giovanni in Galdo, Torella del Sannio.

Le regioni Toscana, Abruzzo e Molise, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A4553

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Chimedi Marketing Services, in Milano

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1990 la riscossione del carico tributario di L. 626.752.334, dovuto dalla S.r.l. Chimedi Marketing Services, con sede in Milano, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Milano nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

90A4575

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Concessione di agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1990, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Ascoli Piceno, presentato dalla Farmitalia Carlo Erba S.r.l.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 3.240 milioni è determinato, ivi compresa la maggiorazione di un quinto per il settore, in L. 17.641.380.000.

Il finanziamento a tasso agevolato, riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9 della legge n. 64/1986, è determinato in L. 28.600.400.000, di cui L. 1.480.000.000 per scorte di materie prime e semilavorate.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 3 agosto 1990, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,

n. 218, così come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1979, n. 91, il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Termoli (Campobasso), presentato dalla Union Carbide Chemicals S.p.a., già Unisil S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 33.448,2 milioni, ivi compresa la maggiorazione per il settore, è determinato in L. 715.416.000.

90A4555

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2 quinto comma, lettera *A)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 26 luglio 1990, non ha riconosciuto la condizione di riorganizzazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Impes Group S.p.a., di Ferrandina (Matera) - dal novembre 1989;

2) Turati Lombardi moduli continui S.p.a., di Bollate (Milano) - dal 1° agosto 1988.

Il Comitato, con deliberazione adottata nella stessa seduta, non ha riconosciuto la condizione di ristrutturazione aziendale alla società Rhone Poulenc Silces S.p.a., a decorrere dal 25 settembre 1989.

90A4556

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2 quinto comma, lettera *C)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 26 luglio 1990, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Aldo Tura S.r.l., con sede in Milano e stabilimenti di Luzzate (Milano) - dal settembre 1986;

2) Cantieri Posillipo S.p.a., di Sabaudia (Latina) - dal 27 luglio 1990;

3) Cartoservice S.p.a., di Milano - dal 16 aprile 1989;

4) CEI-Compagnia elettrotecnica italiana S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Gaggiano, e cantieri sul territorio nazionale - dall'11 settembre 1989;

5) Gavazzi costruzioni S.p.a., con sede in Cosenza e cantiere presso Centrale ENEL di Piombino in Torre del Sale (Livorno) - dall'8 agosto 1988;

6) Golfetto S.p.a. di Padova - per il periodo luglio 1986 - febbraio 1987;

7) Mecar S.p.a. di Cittaducale (Rieti) - dal 27 luglio 1990;

8) Sidercomit S.p.a., con sede in Milano e unità sul territorio nazionale - dal luglio 1989.

90A4557

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 14 luglio 1990)

All'art. 23, comma 1, della legge citata in epigrafe, le parole: «... dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13 per il relativo rinnovo, ...», sono sostituite dalle seguenti: «... dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13, *o* per il relativo rinnovo, ...».

90A4597

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000